

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
COPERTURA DELLE SPESE SANITARIE PER GLI ISCRITTI DELLA
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI
LIBERI PROFESSIONISTI**

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): BCEA496373

PREMESSA

Con atto del Direttore Generale n.23 del 08 settembre 2026, la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (di seguito, “Cassa”), con sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia 4, ha indetto la procedura aperta (di seguito “procedura”) ex art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito, “Codice”) per l’affidamento - tramite specifico contratto/polizza d’assicurazione (di seguito, “contratto”) – del servizio di copertura delle spese sanitarie (di seguito, “Servizio”) per i professionisti iscritti, i pensionati attivi e i dipendenti (di seguito e negli atti di gara, “iscritti”) della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo <https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 108 del Codice.

I dati identificativi del procedimento sono i seguenti:

NUTS: ITI43

Attività principale CPV: 66510000-8 - Servizi assicurativi

CIG: BCEA496373

La durata del procedimento è prevista in massimo 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando di gara, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’art. 1, cc. 4 e 5, dell’allegato I.3 del Codice.

Il Responsabile unico di Progetto è il dott. Vincenzo Di Berardino e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’affidamento ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 8, c. 3, dell’allegato I. 2 del Codice è la dott.ssa Mafalda Papa.

1. FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo <https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

L’utilizzo della piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara. L’utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’art. 1176, c. 2, del codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al disciplinare.

Ai sensi dell’art. 25, c. 2 del Codice, in caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta

presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Per presentare domanda occorre effettuare l'accesso o registrarsi all'area della piattaforma. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o, comunque, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Entrando nella sezione “*Accesso area riservata*” sono rese disponibili le istruzioni per la presentazione dell'offerta telematica.

03/11/2023 10:15

A A A GRAFICA TESTO ALTO CONTRASTO MAPPA SITO

Home > Informazioni > Accesso area riservata

Area Riservata Fornitori

Accedi

Informazioni

Accesso area riservata

Istruzioni e manuali

F.A.Q.

Accessibilità

Assistenza operatori economici

News

Informazioni Sulle Singole Procedure In Formato Tabellare

Accesso area riservata

L'utilizzo della piattaforma telematica è subordinato alla registrazione dell'anagrafica dell'operatore economico ai fini di o

Il documento seguente descrivere i requisiti e le modalità tecniche per la registrazione, l'accesso e l'utilizzo della piattafor

DOCUMENTI

[Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti](#)[Termini ed utilizzo della piattaforma telematica](#)

03/11/2023 10:14

A A A GRAFICA TESTO ALTO CONTRASTO M

Home > Informazioni > Istruzioni e manuali

Area Riservata Fornitori

Accedi

Informazioni

Accesso area riservata

Istruzioni e manuali

F.A.Q.

Accessibilità

Assistenza operatori economici

News

Istruzioni e manuali

Di seguito si riportano i manuali di supporto per operare con la piattaforma telematica dell'Ente.

DOCUMENTI

[Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori](#)[Guida per la presentazione di un'offerta telematica](#)

2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI, PRECISAZIONI E COMUNICAZIONI

Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Capitolato tecnico;
3. Schema di contratto (a valere nei termini di cui all'art. 82, c. 1, lett. d) d.lgs. 36/23) e Addendum relativo al trattamento dei dati personali;
4. Dati sulla popolazione;
5. Dati sull'andamento dei sinistri;
6. Disciplinare di gara e i relativi allegati che ne formano parte integrante:
 - DGUE;
 - Allegato 6.1 - Modello domanda di partecipazione;
 - Allegato 6.2 - Modello dichiarazione di avvalimento;
 - Allegato 6.3 - Patto di integrità;
 - Allegato 6.4 - Modello di offerta tecnica e relativi criteri di valutazione;
 - Allegato 6.5 - Modello di offerta economica.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <http://www.cassageometri.it/it/cassa/la-cassa/cassa-geometri-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> e sulla Piattaforma <https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal d.lgs. n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del d.lgs. n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si precisa che:

- La Cassa può decidere di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- nessun compenso o rimborso di spese spetterà ai concorrenti per effetto della presentazione dell'offerta per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui la stessa gara dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione;
- all'esito di accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto, non sono stati rilevati rischi, pertanto non si è reso necessario provvedere alla redazione del D.U.V.R.I. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza;
- non occorre alcun sopralluogo;
- con la presentazione dell'offerta il concorrente si impegna ad accettare la Cassa di Assistenza iscritta all'anagrafe dei Fondi Sanitari ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro del 27 ottobre 2009 (c.d. *Decreto Sacconi*) individuata, eventualmente anche su indicazione del concorrente, dalla Cassa Geometri (tale previsione trova applicazione per la copertura dei dipendenti della Cassa Geometri). L'attività della Cassa di Assistenza sarà legata esclusivamente all'incasso dei contributi e nessun costo sarà a carico della Compagnia;
- ai fini delle adesioni individuali le prestazioni dovranno essere rese attraverso una società di Mutuo soccorso che Cassa Geometri si riserva di designare, senza prevedere alcun costo accessorio in capo alla Compagnia;

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E INFORMAZIONI SUL RISCHIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di copertura delle spese sanitarie per gli assicurati della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, consistente nella assicurazione del rimborso delle spese sanitarie sostenute dagli assicurati, così come indicato e previsto nel Capitolato tecnico.

Ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 36/2023, l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto le prestazioni oggetto dell'affidamento costituiscono un servizio unitario, omogeneo e funzionalmente integrato. La suddivisione in lotti, *a contrario*, potrebbe compromettere l'efficacia, l'efficienza e l'uniformità gestionale del servizio, nonché determinare criticità operative nella gestione delle prestazioni assicurative e nei rapporti con gli assicurati e i beneficiari.

Per la disciplina di dettaglio dei servizi e delle dotazioni richieste nell'ambito del presente appalto si rinvia al Capitolato tecnico, facente parte della documentazione di gara, e ai relativi allegati.

n.	Descrizione del servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di assistenza sanitaria	66510000-8	P	€ 20.580.000,00
A) Importo a base di gara				
B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00
A) + B) Importo complessivo stimato per la durata del servizio				€ 20.580.000,00

L'importo a base di gara è stato determinato tenendo conto dei dati relativi alla popolazione al 27/08/2026 (Doc 4 – Dati sulla popolazione). In particolare, ai fini della valutazione degli elementi di fatto sottostanti alla formulazione dell'offerta, si comunica che, alla data del 28/08/2026, il numero complessivo degli Iscritti e Pensionati attivi e dei dipendenti è di circa 70.000 unità. L'importo del premio annuale per ciascun Assicurato, posto a base di gara e soggetto a ribasso in sede di offerta economica, è pari a € 147,00 (centoquarantasette/00).

È inoltre previsto che la Compagnia debba attivare, su richiesta degli assicurati, le coperture opzionali, così come descritto nel Capitolato tecnico, i cui premi saranno integralmente a carico degli stessi.

Sulla base dell'attuale copertura assicurativa, i premi pagati per le garanzie opzionali ammontano attualmente a circa € 1.700.000,00 (unmilioneasettecentomila/00) annui.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato in € 539.196,00 (cinquecentotrentanovemilacentonovantasei/00), pari al 2,62% dell'importo posto a base di gara.

Tale percentuale di incidenza media (pari a 2,62%) è stata calcolata sulla base delle esperienze pregresse, come rappresentate dal Broker e delle fonti ANIA Assinews del 16 aprile 2024 rapportate alle caratteristiche specifiche dell'appalto e al suo valore economico.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo complessivo a base d'asta, comprensivo dei costi della manodopera.

Per quanto concerne il dettaglio dei dati economici in base ai quali sono stati calcolati i valori di cui sopra e/o le relative specifiche tecniche si rimanda al Capitolato Tecnico e relativi allegati.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio della Stazione Appaltante.

In relazione alle prestazioni da eseguire strettamente connesse all'oggetto dell'appalto (codice ATECO: 65.12.00), ai sensi dell'art. 11, cc. 1 e 2, del Codice e all'allegato I.01 è stato individuato il CCNL per il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione/assistenza (ANIA), codice univoco n. J121, che l'operatore economico si obbliga ad applicare nei confronti del personale impiegato nell'appalto, facendo salve le condizioni di miglior favore.

Ai sensi dell'art. 11, cc. 3 e 4, del d.lgs. n. 36/2023, l'operatore economico che applica un diverso CCNL ha l'onere di indicarlo nella propria offerta, purché detto contratto garantisca ai dipendenti le tutele economiche e normative di quello sopra indicato.

Gli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a zero; non è stato, pertanto, predisposto il D.U.V.R.I.

3.1 DURATA E CLAUSOLA REVISIONE DEI PREZZI

L'appalto e, dunque, la Polizza ha durata biennale, 24 (ventiquattro) mesi, dalle ore 24:00 del 15 aprile 2027 alle ore 24:00 del 15 aprile 2029 ed opera, ad ogni effetto – per la validità delle coperture e le modalità di adesione - in piena e completa continuità con tutte le precedenti coperture collettive e individuali, in deroga all'art. 1901 del codice civile, anche nelle more della conclusione della procedura di aggiudicazione e della stipula del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi del Codice, nei limiti e nelle condizioni ivi previste.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere il contratto per una durata massima pari a n. 365 giorni ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'importo stimato di tale opzione è pari a € **10.290.000,00 (diecimilioniduecentonovanta/00)**, al netto di IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 180 giorni prima della scadenza del contratto ferma restando la facoltà della Compagnia di Assicurazione di non accettare l'estensione del contratto mediante comunicazione da inviare a mezzo PEC, con un preavviso di 160 giorni rispetto alla scadenza delle ore 24:00 del 15 aprile 2029. Alla Cassa è riservata la facoltà di disdetta, alla scadenza di ogni annualità, con un preavviso di almeno 90 giorni e senza che la società possa vantare alcun diritto e/o indennità.

Importo complessivo (A+B)	€ 20.580.000,00
Importo per l'opzione di estensione contrattuale (C)	€ 10.290.000,00
Valore globale stimato	€ 30.870.000,00

Per effetto della suddetta clausola facoltativa, il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € **30.870.000,00 (trentamilionioottocentasettanta/00)**.

La revisione dei prezzi in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis è disciplinata dall'art. 1.26 del Capitolato Tecnico.

3.2 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, c. 11, del Codice. In tal caso, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Cassa potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La Cassa, in relazione ad esigenze sopravvenute nel corso dell'esecuzione del Contratto, può richiedere la modifica solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore di ciascuna modifica, ai sensi dell'art. 120, c. 2 del Codice.

Importo complessivo (A+B)	€ 20.580.000,00
Importo per l'opzione di estensione contrattuale (C)	€ 10.290.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento (ex art. 120, c. 9, d.lgs. n. 36/2023)	€ 6.174.000,00
Valore globale stimato	€ 37.044.000,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. d), del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

A sua volta, quando l'impresa consorziata è un consorzio ex art. 65, c. 2, lett. b) e c), è tenuto ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, c. 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Le regole previste per il raggruppamento temporaneo si intendono applicabili anche al caso di coassicurazione.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE FORME DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE. L'inserimento di falsa documentazione è valutato dall'ANAC ai sensi dell'art. 96, c. 15, del Codice.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono **cause di esclusione automatica**. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, c. 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, c. 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la **causa di esclusione** si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, c. 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

Se la **causa di esclusione** si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, c. 6, del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante che ne valuta l'idoneità ai fini dell'ammissione o della prosecuzione della procedura.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alla procedura di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, c. 16 - ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine speciale indicati agli articoli seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

1. **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, la documentazione è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri. rendono disponibile nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili

2. **Iscrizione** all'Albo delle Imprese di assicurazione di cui all'art. 14, c. 4, del d.lgs. n. 209/2005 o agli elenchi delle imprese ammesse a operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi di cui all'art. 26 dello stesso Codice delle Assicurazioni private nel quale risulti l'autorizzazione all'esercizio con riferimento al ramo oggetto dell'offerta rilasciate dall'Autorità competente. In caso di operatore avente sede legale in uno Stato terzo, questi deve poter esercitare l'attività in Italia (riferita al ramo oggetto dell'offerta) come previsto dall'art. 28 del d.lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

Il requisito è comprovato mediante la verifica dell'iscrizione nell'Albo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione tenuto dall'IVASS ovvero negli elenchi delle imprese ammesse a operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, con riferimento ai rami assicurativi oggetto dell'affidamento.

6.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria

- a) Sono ammessi a presentare offerta i concorrenti che abbiano realizzato un fatturato globale, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello di indizione della procedura (2021-2022-2023-2024-2025), almeno pari al doppio del valore globale stimato dell'appalto, ossia pari ad € 74.088.000,00, comprensivo di imposte.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;
- per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Elenco di polizze per l'assistenza sanitaria integrativa (nel "ramo danni 2 – malattia"), eseguite negli ultimi dieci anni precedenti dalla data di indizione della procedura di gara che abbia generato una raccolta premi assicurativi imponibili di valore complessivo non inferiore a € 45.000.000,00,

di cui almeno 3 polizze destinate a non meno di 5.000 assicurati. In sede di compilazione del DGUE, l'operatore economico dovrà elencare le polizze con il dettaglio dell'importo, del periodo di riferimento, del numero degli assicurati e del Contraente.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- i. certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - ii. contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
 - iii. attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - iv. contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
 - v. certificati di polizza, firmati dalla Compagnia e dal Contraente, contenenti l'indicazione dell'oggetto contrattuale, dell'importo dei premi, della data di esecuzione e del numero di assicurati.
- b) Siano dotati, alla data di presentazione delle offerte, di una rete convenzionata in cui siano presenti strutture abilitate al ricovero notturno, centri medici, medici specialisti, nonché centri fisioterapici e odontoiatrici. In particolare, nell'ambito della rete convenzionata dovranno essere presenti:
- i. strutture abilitate al ricovero notturno (case di cura, ospedali, istituti di cura a carattere scientifico ad esclusione dei centri odontoiatrici) presso le quali sia attivo il servizio di pagamento diretto delle spese coperte da assicurazione almeno n. 250 strutture su tutto il territorio nazionale (incluse strutture pubbliche) con presenza di almeno una struttura nel 90% delle Regioni italiane;
 - ii. centri medici non abilitati al ricovero notturno (poliambulatori, day hospital, centri diagnostici, laboratori di analisi, centri fisioterapici ad esclusione dei centri odontoiatrici) presso i quali sia attivo il servizio di assistenza diretta per prestazioni previste in contratto per un minimo di n. 800 sul territorio nazionale, di cui almeno uno per ognuna delle Province e Città Metropolitane presenti sul territorio nazionale;
 - iii. centri odontoiatrici almeno n. 1.200 sul territorio nazionale di cui almeno 2 per ognuna delle Province e Città Metropolitane presenti sul territorio nazionale.

La compagnia metterà a disposizione l'intera rete convenzionata, dandone evidenza nell'ambito del DGUE. Resta ferma per la Cassa la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli operatori economici.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'operatore economico è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3 oppure di altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

La comprova del requisito è fornita mediante presentazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele corredata di documentazione probatoria sulla equivalenza del CCNL indicato.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

8.1 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, c. 2, lett. e), f), g), e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

1. Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese, di cui al punto 6.1, deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa di cui al punto 6.1 deve essere posseduto da ciascuna impresa di assicurazione componente il raggruppamento o partecipante alla coassicurazione.

2. Requisiti di capacità economico-finanziaria

Il requisito di cui al paragrafo 6.2, lett. a), deve essere soddisfatto dal raggruppamento/consorzio/GEIE nel complesso.

3. Requisiti di capacità tecnico professionale

I requisiti di cui al paragrafo 6.3, lett. a) e b), devono essere soddisfatti dal raggruppamento/consorzio/GEIE nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

1. Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese, di cui al punto 6.1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici;
- b) Il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa di cui al punto 6.1, lett. b) deve essere posseduto dal consorzio esecutore.

2. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9. AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice. Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti deve produrre la dichiarazione di avvalimento e il relativo contratto, nei termini di legge. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e per i requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6.1.

L'ausiliario deve:

1. possedere i requisiti previsti dal punto 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
2. possedere i requisiti di cui al punto 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

3. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliaria.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario e la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, c. 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 372, c. 4, del d.lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

10. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle PMI una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni assicurativo/assistenziali, fatta eccezione per la correlata attività amministrativa svolta ai fini dell'esecuzione del servizio. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire l'uniformità di gestione e del servizio complessivo erogato agli iscritti

In ragione dell'esigenza di garantire l'uniformità di gestione e del servizio complessivo erogato agli iscritti, di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, di prevedere una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro e nonché per le circostanze e le caratteristiche del servizio che richiedono una gestione unitaria inconciliabile è vietato il c.d. *subappalto a cascata*, il quale renderebbe eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico il coordinamento dei diversi subcontraenti, rischiando di pregiudicare seriamente la corretta esecuzione dell'appalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e, precisamente, di importo pari a € 740.880,00 (settecentoquarantamilaottocentoottanta/00), salvo le riduzioni previste dall'art. 106, c. 8, del d.lgs. n. 36/2023.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario intestato alla Cassa presso la BPER BANCA SPA IBAN: IT66C0538703231000049346015.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter, c. 1, del D.L. n. 135/2018, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Reg. UE n. 2014/910, in quanto piattaforme conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID. In alternativa, l'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile direttamente presso l'emittente e a tal fine indica, nella domanda di partecipazione, il sito internet presso il quale è possibile verificare la stessa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news/garanzie-finanziarie.18.07.2025>

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 193/2022;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, c. 2, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, c. 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, c. 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, c. 2, lett. e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, c. 2, lett. b), c), d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lett. a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d) Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: ISO/IEC 27001; UNI/PdR 125.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, c. 2, lett. e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, c. 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, c. 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Gli operatori economici concorrenti sono tenuti - ai sensi della delibera dell'ANAC del 22 dicembre 2025, n. 524, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2026, n. 112 - a versare, a favore dell'ANAC, il contributo pari a **560,00 euro** (cinquecentosessanta/00).

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Stazione Appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 26 ottobre 2026 a pena di irricevibilità.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'“OFFERTA” è composta da:

- 1) BUSTA A – Documentazione amministrativa;**
- 2) BUSTA B – Offerta tecnica;**
- 3) BUSTA C – Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e l'ora di inizio e la data e l'ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi, intercorsi *medio tempore*.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Fino al giorno fissato per l'apertura della BUSTA B e della BUSTA C, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13.1 “BUSTA A – Documentazione Amministrativa”

Nella “BUSTA A – Documentazione Amministrativa” il Concorrente, dovrà inserire la seguente documentazione:

1. **Domanda di partecipazione ed eventuale procura:** La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo il modello Allegato 6.1 - Domanda di partecipazione e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito di procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del d.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

2. **DGUE europeo elettronico da compilare** attraverso la piattaforma telematica messa a disposizione dalla Cassa per la presentazione delle offerte conformemente alle specifiche tecniche emanate da AgID. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

3. **Ricevuta di pagamento del contributo A.N.A.C.:** I concorrenti, entro il termine di presentazione dell'offerta, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla Delibera A.N.A.C. n. 524/2025 *“Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2026”*, disponibile sul sito internet della stessa Autorità. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo anche mediante consultazione del sistema FVOE.

4. **Ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo pari ad € 16,00, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72;**

5. **Garanzia provvisoria nei termini di legge;**

6. **Documentazione in caso di avvalimento:** L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del proprio DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- Il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- la dichiarazione di avvalimento (Allegato 6.2);
- il contratto di avvalimento. Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

2. **Documentazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del d.lgs. n. 14/2019:** Il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di ammissione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, cc. 4 e 5, del d.lgs. n. 14/2019. Il concorrente presenta, inoltre, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, c. 1, lett. o), del decreto sopra citato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento al piano;

3. **Patto di integrità.**

13.1.1. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

1. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà in nome e per conto delle mandanti;
3. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

13.2 “BUSTA B - Offerta Tecnica”

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma.

L'offerta, firmata digitalmente e predisposta secondo il modello di offerta tecnica e relativi criteri di valutazione (Allegato 6.4), allegato al presente Disciplinare, deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) l'offerta tecnica che si compone di una scheda già impostata dalla stazione appaltante che deve essere debitamente compilata dall'operatore economico e di una relazione tecnica, da redigersi secondo i criteri indicati nel citato allegato;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

Il concorrente deve allegare altresì una copia firmata della relazione tecnica nella quale oscura eventuali parti che ritenga di dover segretare in quanto recanti segreti tecnici e commerciali. L'operatore economico allega a tal fine anche una dichiarazione firmata nella quale illustra diffusamente le ragioni per le quali ritenga che parti dell'offerta debbano essere segretate. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente, l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento è consentito. In tal caso la stazione appaltante può inoltrare segnalazione all'ANAC.

13.3 “BUSTA C - Offerta economica”

Nella “BUSTA C - Offerta economica” deve essere inserito, a pena di esclusione, il documento “Modello di Offerta Economica” (Allegato 6.5) al presente Disciplinare, debitamente compilato in ogni sua parte, recante la sottoscrizione con firma digitale del legale rappresentante dell'offerente.

L'offerta economica, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) i prezzi offerti e i ribassi per ciascuna tipologia di servizio, al netto di IVA;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera che, ai sensi dell'art. 41, c. 14, del Codice e come riportato al punto 3 del presente Disciplinare non sono ribassabili. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

L'offerta economica deve contenere l'indicazione del ribasso espresso in prezzo o in percentuale secondo quanto riportato nella tabella di cui al punto 15.2 del presente Disciplinare.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Tutti gli importi dovranno essere indicati in decimali. Per l'espressione del ribasso sono ammesse al massimo quattro cifre dopo la virgola; nel caso di indicazione di un numero superiore di cifre dopo la virgola si procederà all'arrotondamento dei prezzi per difetto alla cifra immediatamente inferiore.

Qualora si registri una discordanza tra il prezzo al netto e quello al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, sarà considerato valido quello più conveniente per la Cassa.

Si fa presente che, ad integrazione, l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al punto 3 deve inserire nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica anche la dichiarazione di equivalenza delle tutele e la documentazione probatoria sulla equivalenza del CCNL indicato.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al punto 7 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Ai sensi dell'art. 101, c. 3, del d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

15.1 CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica $P(tec)$ è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna riferita ai punteggi è identificata la modalità di attribuzione degli stessi:

- “Punteggi discrezionali” (D), vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice;
- “Punteggi tabellari” (T), vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche attribuendo i relativi punteggi in conformità ai criteri di seguito indicati.

n.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	SUB	MIGLIORIA TECNICA	MAX PUNTI	TIPO
1	Centri medici non abilitati al ricovero notturno (poliambulatori, day hospital, centri diagnostici, laboratori di analisi, centri fisioterapici ad esclusione dei centri odontoiatrici) presso i quali sia attivo il servizio di assistenza diretta per prestazioni previste in contratto. Il punteggio viene attribuito sulla base del numero complessivo, alla data del bando, dei convenzionamenti diretti con case di cura distribuite su tutto il territorio nazionale.	1	Almeno 1000 strutture	1	(T)
		2	Almeno 1.500 strutture	2	(T)
		3	Oltre 2.000 strutture	3	(T)
				MAX 3 PUNTI	
2	Si richiede di indicare il numero complessivo, alla data del bando, dei convenzionamenti diretti con centri odontoiatrici distribuiti su tutto il territorio nazionale. Il punteggio viene attribuito sulla base del numero complessivo, alla data del bando, dei convenzionamenti diretti con centri odontoiatrici distribuiti su tutto il territorio nazionale.	1	Almeno 2.500 strutture	1	(T)
		2	Almeno 3.500 strutture	2	(T)
		3	Oltre 6.000 strutture	3	(T)

n.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	SUB	MIGLIORIA TECNICA	MAX PUNTI	TIPO
				MAX 3 PUNTI	
3	SEZIONE GARANZIE “A”: Art. 3.2 – Franchigia e scoperto Riduzione del massimo di scoperto previsto in caso di utilizzo della forma indiretta per i soggetti assicurati collettivamente al piano.	1	Come da capitolato	0	(T)
		2	Riduzione del massimo di scoperto da € 2.500 ad € 2.000,00	5	(T)
				MAX 5 PUNTI	
4	SEZIONE GARANZIE “A”: Art. 3.2 – Franchigia e scoperto Riduzione del massimo di scoperto previsto in caso di utilizzo della forma indiretta per i soggetti assicurati mediante adesione facoltativa al piano.	1	Come da capitolato	0	(T)
		2	Riduzione del massimo di scoperto da € 5.000 ad € 4.000	5	(T)
		3	Riduzione del massimo di scoperto da € 5.000 ad € 3.000	10	(T)
				MAX 10 PUNTI	
5	SEZIONE GARANZIE “A”: Integrazione della clausola di cui all’art. 3.3.11 – Alta Specializzazione Riduzione della franchigia prevista in caso di utilizzo della forma diretta per i soggetti assicurati facoltativamente al piano.	1	Come da capitolato	0	(T)
		2	Riduzione della franchigia da €40 ad €30,00	5	(T)
				MAX 5 PUNTI	
6	SEZIONE GARANZIE “A”: Integrazione della clausola di cui all’art.	1	Come da capitolato	0	(T)

n.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	SUB	MIGLIORIA TECNICA	MAX PUNTI	TIPO
	3.3.11 – Alta Specializzazione - Integrazione elenco delle prestazioni Integrazione della clausola Alta Specializzazione con le seguenti prestazioni: TRATTAMENTI RADIOCHEMIOTERAPICI, DIALITICI E LASERTERAPICI: • Chemioterapia • Dialisi • Laserterapia a scopo fisioterapico • Radioterapia	2	Integrazione concessa	10	(T)
				MAX 10 PUNTI	
7	SEZIONE GARANZIE “A”: Inserimento Garanzia Follow up Oncologico La Società mette a disposizione, previa prenotazione, la propria rete di strutture convenzionate per effettuare visite ed accertamenti diagnostici e di laboratorio per fini di controllo effettuati nei 5 anni successivi alla diagnosi ovvero all'intervento chirurgico collegato e conseguente ad una neoplasia maligna. La garanzia è prestata fino ad un massimo di €2.000 ,00 per assicurato e per anno assicurativo. La garanzia è valida solo per il titolare.	1	Come da capitolato	0	(T)
		2	In caso di accettazione	4	(T)
				MAX 4 PUNTI	
8	SEZIONE GARANZIE “B”: Art. 4.4 – Extra-ospedaliera e domiciliari	1	Come da capitolato	0	(T)

n.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	SUB	MIGLIORIA TECNICA	MAX PUNTI	TIPO
	Riduzione della franchigia Riduzione della franchigia prevista in caso di utilizzo della forma diretta	2	Riduzione della franchigia in rete da € 40 a € 20	4	(T)
				MAX 4 PUNTI	
9	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006.	1	NO POSSESSO	0	(T)
		2	SI POSSESSO	1	(T)
				MAX 1 PUNTO	
10	Relazione Tecnica		La Commissione di gara valuterà la chiarezza illustrativa della relazione contenente i servizi e le modalità operative che l'operatore economico intende offrire alla stazione appaltante sia in ambito amministrativo sia in merito alla gestione dei sinistri e alla Centrale operativa. Relativamente alla gestione dei sinistri, la stazione appaltante chiede che venga dettagliata la procedura per la gestione dei sinistri in regime di assistenza diretta e la procedura rimborsuale al fine di garantire un alto livello di servizio a tutti gli assicurati.	25	(D)
Totale				70	

La relazione dovrà essere contenuta in massimo 15 pagine.

La valutazione avverrà in due fasi:

PRIMA FASE: verrà attribuito dalla Commissione un giudizio sintetico complessivo sulla relazione presentata dal concorrente, giudizio al quale corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1.

Tale coefficiente, arrotondato al secondo decimale per eccesso, esprimerà il livello di soddisfacimento e sarà determinato attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, variabili tra 0 e 1 come segue:

- Ottimo, coefficiente: 1,00 - La relazione tecnica corrisponde alle necessità e alle aspettative della Cassa in modo eccellente.
- Più che adeguato, coefficiente: 0,80 - La relazione tecnica corrisponde alle necessità e alle aspettative della Cassa in modo più che buono.
- Adeguato, coefficiente: 0,60 - La relazione tecnica corrisponde alle necessità e alle aspettative della Cassa in modo sufficiente.
- Parzialmente adeguato, coefficiente 0,40 - La relazione tecnica corrisponde alle necessità e alle aspettative della Cassa in modo insufficiente.
- Solo parzialmente adeguato, coefficiente: 0,20 - La relazione tecnica corrisponde alle necessità e alle aspettative della Cassa solo in modo minimo.
- Non adeguato, coefficiente: 0,00 - La relazione tecnica non corrisponde per nulla alle necessità e alle aspettative della Cassa.

SECONDA FASE: al concorrente che avrà ottenuto il coefficiente più elevato la Commissione attribuirà il punteggio finale di 25 (venticinque) punti.

Il punteggio degli altri concorrenti sarà calcolato sulla base della seguente formula: $P(i) = 25 \times (C(i) / C_{max})$ Dove:

$P(i)$ = punteggio attribuito alla relazione tecnica del concorrente i-simo

$C(i)$ = coefficiente attribuito nella prima fase alla relazione tecnica del concorrente i-simo

C_{max} = il coefficiente attribuito nella prima fase alla relazione tecnica migliore

Il punteggio complessivo sarà riparametrato, qualora nessun concorrente ottenga per l'offerta tecnica il punteggio massimo attribuibile (pari a 70 punti), secondo la seguente formula e arrotondato al secondo decimale per eccesso:

$$P(tec)_{i-rip} = 70 \times \left(\frac{P(tec)_i}{P(tec)_{max}} \right)$$

dove $P(tec)_{i-rip}$ è il punteggio riparametrato del concorrente i -simo, $P(tec)_i$ è il punteggio non riparametrato del concorrente i -esimo e $P(tec)_{max}$ è il punteggio massimo ottenuto dalla migliore offerta tecnica.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento per il punteggio tecnico, pari a 40 punti. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione.

15.2 METODI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per l'attribuzione dei singoli punteggi si adotterà il sistema di calcolo di seguito specificato.

Per le componenti per cui è richiesto di indicare il prezzo, il punteggio sarà calcolato secondo la formula:

$$PA_i = \sum VP_k \times \left(\frac{Pmin_k}{P(i)_k} \right)$$

PA_i = punteggio attribuibile al concorrente i -simo in relazione alle componenti per cui occorre indicare in offerta il prezzo, arrotondato al secondo decimale per eccesso;

$Pmin_k$ = prezzo più basso offerto per la componente k -sima

$P(i)_k$ = prezzo offerto dal concorrente i -simo per la componente k -sima

$\sum$ = sommatoria dei punteggi ottenuti su tutte le componenti per cui occorre indicare in offerta il prezzo

VP_k = punteggio economico massimo attribuibile alla componente k -sima

Per le componenti per cui è richiesto di indicare un ribasso unico, il punteggio sarà calcolato secondo la formula:

$$PB_i = \sum VR_k \times \left(\frac{Rib(i)_k}{Ribmax_k} \right)$$

PB_i = punteggio attribuibile al concorrente i -simo in relazione alle componenti per cui occorre indicare il ribasso unico, arrotondato al secondo decimale per eccesso;

$Ribmax_k$ = il ribasso più alto offerto per la componente k -sima, espresso in forma decimale arrotondata alla quarta cifra

$Rib(i)_k$ = ribasso offerto dal concorrente i -simo per la componente k -sima, espresso in forma decimale arrotondata alla quarta cifra

Σ = sommatoria dei punteggi ottenuti su tutte le componenti per cui occorre indicare in offerta il ribasso unico

VR_k = punteggio economico massimo attribuibile

Il punteggio economico complessivo per il concorrente i -simo sarà dato dalla somma di

$$PA_i + PB_i$$

Gli importi dei contributi annuali, cioè i premi annui lordi posti a base di gara, soggetti a ribasso in sede di offerta economica, che non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA e tasse delle assicurazioni incluse, sono i seguenti:

SEZIONE A	BASE D'ASTA	PUNTEGGIO MAX	CRITERIO PUNTEGGIO
Rimborso Spese Mediche per gli iscritti, Pensionati in attività iscritti alla Cassa, Dipendenti della Cassa	€ 147,00	15	Prezzo
Rimborso Spese Mediche per i Pensionati non iscritti in continuità, Dipendenti pensionati Cassa, Dipendenti dei colleghi e Dipendenti dei professionisti iscritti	€ 269,00	3	Prezzo
Rimborso Spese Mediche per i familiari e i superstiti	€ 269,00 per familiare	4	Ribasso percentuale unico
	€ 467,00 per nuclei di due familiari		
	€ 596,00 per nuclei di tre o più familiari		
	€ 202,00 per superstiti		
SEZIONE "B"	BASE D'ASTA		
Rimborso Spese Mediche per gli iscritti e pensionati in attività iscritti alla Cassa /dipendenti della Cassa/pensionati non iscritti in continuità/superstiti/dipendenti dei colleghi/dipendenti dei professionisti iscritti/nucleo familiare / dipendenti pensionati Cassa	€ 550,00 Per iscritto	8	Ribasso percentuale unico
	€ 880,00 per iscritto + un familiare		
	€ 990,00 Per iscritto + due familiari		
	€ 1.045,00 per iscritto + tre o più familiari		
PUNTEGGIO TOTALE		30	

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale. Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- 1) della documentazione amministrativa;
- 2) delle offerte tecniche;
- 3) delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Per partecipare alle sedute per l'apertura della BUSTA A contenente la documentazione amministrativa e della BUSTA C contenente l'offerta economica è possibile collegarsi dal sito <https://cassaitaliana-previdenzaeassistenzeageometri.webex.com/cassaitaliana-previdenzaeassistenzeageometri-it/j.php?MTID=meb01694985ba276e01dd423e9e45fa60>

La prima sessione per l'apertura della BUSTA A contenente la documentazione amministrativa ha luogo il giorno **28 ottobre 2026, ore 10:30**.

Alle sedute pubbliche potranno partecipare esclusivamente il legale rappresentante ovvero altro soggetto munito di delega.

18. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta la Commissione di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro n. 5 (cinque) giorni dalla loro adozione.

19. VERIFICA DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione procede in seduta riservata all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare e nei relativi allegati. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione rende visibile ai concorrenti:

- i. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- ii. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche in seduta pubblica, e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla qualità (offerta tecnica). Ove permanga l'*ex aequo* la Commissione procede mediante sorteggio.

La Commissione Giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, nonché anormalmente basse all'esito dell'iter di verifica di cui al successivo punto 20;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

20. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che superino i 4/5 del punteggio tecnico e del punteggio economico.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione ne valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. AGGIUDICAZIONE E STIPULA

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, c. 15. Ove ne ricorrano le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Il contratto è stipulato non prima di 32 (trentadue) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, c. 2, del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto.

22. RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di interpello a seguito di risoluzione o di recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato ai sensi dell'art. 124, c. 2, del Codice e in ogni caso entro il limite massimo dell'offerta.

In deroga all'art. 1898 del codice civile, la società rinuncia alla facoltà di recesso dal contratto prima della sua scadenza, anche nel caso di estensione e attivazione delle proroghe di cui all'art. 120, cc. 10 e 11, del d.lgs. n. 36/2023.

23. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, gli eventuali contratti di subappalto e i subaffidamenti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di

interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita dalla piattaforma telematica e comunicata agli interessati anche attraverso la pubblicazione nell'apposita sezione previo "Accesso area riservata".

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante pubblicazione. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati mediante apposita comunicazione da parte di questa Stazione Appaltante.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla Stazione Appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel corso della procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, recante il Codice in materia di dati personali, e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e quelle riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. Ciascuna Parte adempierà agli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati in qualità di autonomo Titolare.

La Società si conformerà inoltre alle istruzioni impartite dalla Cassa nello svolgimento del trattamento operato ex art. 28 del GDPR limitatamente ai dati relativi al documento *"Dati sull'andamento dei sinistri"*.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorità giudiziaria competente per eventuali contenziosi inerenti alla procedura di affidamento è il TAR del Lazio, sede di Roma.

28. CLAUSOLA BROKER

Per l'assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 di Mediass S.p.A. – sede in Pescara – Piazza Ettore Troilo 12 C.F. 10058870154 P.IVA 01483430680 iscrizione RUI B 000190757.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti ai contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della stazione appaltante, dal broker.

La remunerazione del broker, per le esecuzioni delle attività di cui sopra, è a carico dell'operatore economico aggiudicatario nella misura del 4% del premio imponibile.

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

**F.to IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Maria Luisa Caravita di Toritto)**